



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta nr. 68 del 20/09/2010 -
Determinazione nr. 2192 del 21/09/2010

OGGETTO: Società MISTRAL FVG S.r.l. di Spilimbergo (PN). Modifica dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di coincenerimento rifiuti, sito in Zona Industriale del Cosa in comune di Spilimbergo.

IL TECNICO AMBIENTALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...", in particolare l'art. 5 che recita " nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006,continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.;"

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";

VISTA la Pianificazione di settore, in particolare il "Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi", approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres., e il "Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. 19.02.2001 n. 044/Pres, ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.G.R. 08.10.2004 n. 0321/Pres.;

PREMESSO che la Società MISTRAL FVG S.r.l. con sede legale in Zona Industriale del Cosa a Spilimbergo (PN), titolare e gestore dell'impianto autorizzato di coincenerimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con recupero di energia (R1) sito in Zona Industriale del Cosa a Spilimbergo (PN);

RICHIAMATI tutti i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 20 del 06.04.1993, di approvazione del progetto per l'adeguamento e la gestione di un impianto di incenerimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi, ubicato nel Comune di Spilimbergo, Zona industriale del Cosa;

- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 56 del 09.09.1993, di nomina della Commissione di collaudo delle opere di cui al sopra richiamato Decreto n. 20/93;
- Decreto del Direttore Regionale dell'Ambiente n. AMB/1467-PN/ESR/1732 del 21.12.1998 di approvazione del progetto di variante tecnica migliorativa, non sostanziale, del progetto di ristrutturazione e riattivazione dell'impianto di incenerimento di cui sopra, nel quale, fra l'altro si prescrive che la "Società deve attivarsi in tempo utile per l'espletamento dell'iter di rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto";
- Deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 398 del 30.09.1999, di proroga del termine per la realizzazione delle opere di cui al progetto approvato con Decreto AMB/1467-PN/ESR/1732 del 21.12.1998;
- Deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 43 del 17.02.2000, di approvazione del progetto di variante e autorizzazione alla realizzazione delle opere;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone Num.Reg.Gen. 2000/615 esecutiva in data 14.04.2000 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto per un periodo di 12 mesi;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone Num.Reg.Gen. 2000/1034 esecutiva in data 16.06.2000, di ampliamento temporaneo del bacino di conferimento rifiuti;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone Num.Reg.Gen. 2000/1881 esecutiva in data 31.10.2000, di integrazione dell'elenco codici CER;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone Num.Reg.Gen. 2001/230 esecutiva in data 02.02.2001;
- Deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 185 del 05.07.2001 di approvazione ed autorizzazione alla realizzazione di un progetto di variante dell'impianto in argomento;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone Num.Reg.Gen. 2001/1609 esecutiva in data 31.08.2001, di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di incenerimento;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone Num.Reg.Gen. 2001/1969 esecutiva in data 30.10.2001, di ampliamento del bacino di conferimento;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone Num. 2173 del 06.12.2002, di parziale modifica dell'autorizzazione all'esercizio;
- Deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 338 del 11.12.2003 di approvazione variante non sostanziale all'impianto di termodistruzione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone Num. 1838 del 28.08.2006, di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;
- Deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 100 del 26.04.2007 di approvazione variante non sostanziale all'impianto di termodistruzione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- Deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 225 del 02.09.2010 di approvazione variante non sostanziale all'impianto di termodistruzione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

DATO ATTO che, con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 225 del 02.09.2010, è stato approvato ed autorizzata la realizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, del progetto di variante relativo al portale per il controllo della contaminazione radioattiva dei rifiuti in entrata all'impianto;

RILEVATO che l'impianto in argomento è soggetto alla autorizzazione integrata ambientale di cui alla parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il cui procedimento per il rilascio è attualmente in corso e pertanto, per effetto dell'art. 1, comma 2 della L.R. 16/2008, si procede con l'adeguamento dell'autorizzazione di settore rilasciata da questo Ente;

ATTESO che le vigenti leggi regionali prevedono che l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 ricada in capo alla Giunta Provinciale per l'approvazione e la realizzazione dei progetti e in capo al Dirigente competente per l'autorizzazione alla gestione;

EVIDENZIATO che la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 225 del 02.09.2010, in ordine alla gestione dell'impianto, stabilisce che:

- la comunicazione di anomalia radiometrica deve essere inviata al Comune di Spilimbergo, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Settore di Fisica Ambientale di Udine, all'ASS n. 6 "Friuli Occidentale" e alla più vicina Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 24 ore dalla rilevazione dell'allarme radioattività;
- entro 72 ore dall'allarme radioattività deve essere mandata una comunicazione dell'identificazione del radionuclide agli Enti sopra riportati, indicando quale gestione si intende adottare e le tempistiche di smaltimento;
- deve essere tenuto presso l'impianto un registro con tutti i riferimenti delle anomalie radiometriche riscontrate e del procedimento seguito fino all'avvenuto smaltimento;
- si precisa che la soglia di allarme è uguale alla soglia di pericolo;
- la Società Mistral FVG e il Settore di Fisica Ambientale dell'ARPA FVG di Udine si accorderanno sulla modulistica da adottare per la trasmissione delle comunicazioni inerenti le anomalie radiometriche;

RITENUTO quindi che si possa aggiornare e modificare la vigente autorizzazione all'esercizio dell'impianto sulla base dei contenuti della Delibera di G.P. n. 225/2010 di approvazione del progetto di variante non sostanziale, fintanto che per l'impianto in oggetto non sia stato adottato e rilasciato il formale provvedimento di cui alla parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del titolare della Società MISTRAL FVG S.r.l., in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 della L. 575/65;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del titolare della Società MISTRAL FVG S.r.l., in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei requisiti soggettivi per svolgere l'attività;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, l'Ordinanza Presidenziale n. 12/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché le Determinazioni Dirigenziali n. 628 del 21.03.2007 e n. 4 del 05.01.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, per le motivazioni di cui alle premesse, la Società MISTRAL FVG S.r.l. di Spilimbergo è autorizzata così come stabilito nella Determinazione Dirigenziale n. 1838 del 28.08.2006, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. 01/98, a proseguire l'attività di recupero (R1) tramite coincenerimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito in Zona industriale del Cosa in comune di Spilimbergo.
2. Al punto 4 della Determinazione Dirigenziale n. 1838 del 28.08.2006, dopo la lettera j) è aggiunta la lettera "k)
 - i carichi di rifiuti in ingresso all'impianto devono essere sottoposti alle procedure di cui al progetto di variante approvato con la Deliberazione di G.P. n. 225 del 02.09.2010 e alle seguenti prescrizioni:
 - la comunicazione di anomalia radiometrica deve essere inviata al Comune di Spilimbergo, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Settore di Fisica Ambientale di Udine,

- all'ASS n. 6 "Friuli Occidentale" e alla più vicina Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 24 ore dalla rilevazione dell'allarme radioattività;
- entro 72 ore dall'allarme radioattività deve essere mandata una comunicazione dell'identificazione del radionuclide agli Enti sopra riportati, indicando quale gestione si intende adottare e le tempistiche di smaltimento;
 - deve essere tenuto presso l'impianto un registro con tutti i riferimenti delle anomalie radiometriche riscontrate e del procedimento seguito fino all'avvenuto smaltimento;
 - si precisa che la soglia di allarme è uguale alla soglia di pericolo;
 - la Società Mistral FVG e il Settore di Fisica Ambientale dell' ARPA FVG di Udine si accorderanno sulla modulistica da adottare per la trasmissione delle comunicazioni inerenti le anomalie radiometriche."
- 3.** Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla ottemperanza, da parte della Società MISTRAL FVG S.r.l., del collaudo dell'impianto di cui al punto 4 della Delibera di Giunta Provinciale n. 225 del 02.09.2010.
 - 4.** Rimangono valide ed immutate le disposizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 1838 del 28.08.2006, se ed in quanto compatibili con il presente atto.
 - 5.** La presente autorizzazione ha validità sino alla adozione e rilascio del formale provvedimento di cui alla parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., concernente l'autorizzazione integrata ambientale e, comunque per un periodo massimo non superiore a cinque anni decorrenti dal 30 agosto 2006 e quindi sino al 29 agosto 2011.
 - 6.** L'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni, nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - 7.** La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente/Organo competente. In particolare non sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e l'autorizzazione allo scarico, che qualora necessari, la Società MISTRAL FVG dovrà richiedere al soggetto competente.
 - 8.** Di stabilire che qualora si intenda apportare modifiche costruttive e/o gestionali rispetto al progetto approvato, la Società MISTRAL FVG S.r.l. dovrà preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria.
 - 9.** Nell'eventualità della cessione dell'attività autorizzata la Società MISTRAL FVG S.r.l. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione. La Società MISTRAL FVG S.r.l. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. La presente autorizzazione verrà revocata nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.
 - 10.** La Società MISTRAL FVG S.r.l. dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.
 - 11.** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte IV, titolo VI del D.Lgs. n. 152/2006.

12. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Società MISTRAL FVG S.r.l. di Spilimbergo, al Comune di Spilimbergo, al Dipartimento di Prevenzione della Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" di Pordenone, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. FVG di Pordenone, al Settore di Fisica Ambientale dell'ARPA FVG di Udine e al Servizio della Tutela dall'Inquinamento Atmosferico e al Servizio Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale dell'Ambiente.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 21/09/2010

IL TECNICO AMBIENTALE

Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni